

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1963

(203^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei riguardi degli enti fieristici in particolare situazione » (1316-B) (D'iniziativa del senatore Jannuzzi) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 3790, 3791
SPAGNOLLI, relatore 3790

« Garanzia dello Stato sui mutui contratti dagli Ordinari diocesani per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco » (2442) (D'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE 3797, 3798
OLIVA 3798
SPAGNOLLI 3798
TREMELLONI, Ministro del tesoro . . 3798

« Tributi speciali per i servizi resi dal personale del Ministero della sanità e modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, numero 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato » (2455) (D'iniziativa dei deputati Cengarle ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE Pag. 3794, 3795
OLIVA 3795
TREMELLONI, Ministro del tesoro . . 3795

« Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa » (2573) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 3791, 3792, 3793
BRACCESI, relatore 3791
TRABUCCHI, Ministro delle finanze . . 3792

« Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » (2588) (D'iniziativa dei deputati Riccio ed altri)

(Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 3791
BERTOLI	3791
RUGGERI	3791
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	3791

« Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (2590) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	3795, 3796, 3797
PARRI	3797
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	3795
TREMELLONI, <i>Ministro del tesoro</i>	3797

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, De Giovine, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri e Spagnolli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Conti e Giacometti sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Vallauri e Ronza.

Intervengono i Ministri delle finanze Trabucchi e del tesoro Tremelloni, ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro Bovetti.

CENINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei riguardi degli enti fieristici in particolare situazione » (1316-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge,

d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Interpretazione autentica dell'articolo 15, lettera d), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei riguardi degli enti fieristici in particolare situazione », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati, del quale do lettura.

Articolo unico.

Agli effetti dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si intendono compresi fra le aziende di cui a detto articolo gli enti fieristici costituiti interamente dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e relativi consorzi in quanto gestiscano i servizi fieristici nell'ambito locale, di fatto in regime di monopolio senza fini di lucro e svolgendo attività esclusivamente di interesse pubblico.

Non si fa luogo, tuttavia, alla restituzione di somme corrisposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di una interpretazione diversa da quella di cui al precedente comma.

SPAGNOLLI, *relatore*. Si tratta di una diversa formulazione, ma sostanzialmente nulla viene ad essere mutato rispetto a quanto da noi deliberato il 7 giugno del 1961. Infatti, il testo approvato dal Senato, a parte la differenza del titolo che era « Modifiche all'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 », era formulato nel modo seguente:

« All'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

” l) gli enti che organizzano esclusivamente Fiere campionarie non aventi scopi di lucro e che svolgono unicamente attività di pubblico interesse, quando risulti dagli

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)203^a SEDUTA (14 febbraio 1963)

statuti che alla loro fondazione hanno partecipato almeno tre degli enti pubblici esenti dall'imposta di cui alla precedente lettera c) " ».

Non essendovi perciò nulla di modificato nella sostanza, salvo la norma contenuta nel secondo comma del testo della Camera dei deputati, propongo l'approvazione del testo modificato di cui il Presidente ha dato lettura.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Riccio ed altri: « Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » (2588) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Riccio, Conci Elisabetta, Lombardi Giovanni, Borin, De Leonardis e Pucci Ernesto: « Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, è soppresso.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Come gli onorevoli senatori ricorderanno, allorchè fu approvato il provvedimento che aboliva l'I.G.E. sull'ultimo passaggio (vendita al pubblico), si fece esclusione per le vendite e le somministrazioni effettuate nei pub-

blici esercizi classificati di lusso e di prima categoria. È risultato che tale esclusione si è rivelata non produttiva in quanto, ad esempio, gli esercizi di lusso hanno mostrato la tendenza a trasformarsi in esercizi di prima categoria, così da sfuggire al maggior gravame. Ragione per cui si è ritenuto di far ricadere tutti sotto il disposto della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, senza esclusioni.

RUGGERI. Ma la copertura per le minori entrate è assicurata?

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Si tratta di minori entrate teoriche, non effettive.

BERTOLI. È un provvedimento che mira a favorire particolari esercizi, quelli della penisola sorrentina. Prego la Commissione di voler rinviare la discussione, altrimenti saremo costretti a chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa » (2573) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BACCESI, relatore. La tenuta del Tombolo, territorialmente unita a quella di S. Rossore anche se sotto altri aspetti nettamente distinta, è compresa tra i comuni di Pisa e di Collesalveti. Essa si estende per circa 3.200 ettari, dei quali 1.033 dati in con-

cessione, a seguito di accordi internazionali, alle Forze militari degli Stati Uniti d'America; 100 dati in concessione ancora alle Forze armate statunitensi per l'esercizio di una stazione radio; 500 sono stati invece dati in concessione alle Forze armate italiane per attività scientifiche di ricerca nucleare a scopo pacifico; 18 circa sono di pertinenza del fiume Arno, la cui foce si trova nella zona. In totale, dunque, dei 3.200 ettari, 1.651 hanno già una loro destinazione. Ne rimangono 1.549, che sono quelli che con il disegno di legge in esame si propone di destinare in uso gratuito e perpetuo all'Università di Pisa. Essi sono così ripartiti: 436 ettari di seminativo nudo; 179 arborato; 147 prato; 21 vigneto; 95 pascoli e incolti; 649 boschi di alto fusto e misti; 22, infine, sono occupati da fabbricati rurali e loro pertinenze. Di tale terreno, 105 ettari sono condotti direttamente dall'Agenzia agraria, 530 a mezzadria e 150 in concessione. La intera tenuta — avverte la relazione ministeriale — dà un reddito annuo netto di circa 40 milioni, imputabili per la massima parte a boschi, e quindi non al terreno che l'Università di Pisa ha chiesto e che si intende concederle in considerazione della notevole consistenza della sua facoltà agraria. Il provvedimento è stato proposto dal Ministro Trabucchi, di concerto con i ministri Tremelloni e Gui, ed è stato determinato dallo sviluppo che ha assunto attualmente l'agricoltura e quindi dalla necessità di una efficace sperimentazione didattica.

Nulla da obiettare sul disegno di legge. Sorge semmai l'opportunità di una domanda: costituirà un onere per l'Università di Pisa il mantenimento di questa tenuta, oppure ne deriverà un reddito bastevole a promuovere l'attività didattica che essa si propone?

Per il resto il provvedimento non presta il fianco a critiche, prevedendo, tra l'altro, tutte le garanzie che riguardano il controllo della Sovraintendenza alle belle arti, il divieto di concessione o subconcessione, nonché l'autorizzazione all'Amministrazione delle finanze a vendere in favore degli Enti locali territoriali parte dei terreni il cui uso non sia ritenuto necessario per le attività

istituzionali dell'Università degli studi di Pisa.

Per tali motivi propongo l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Rilevo che all'articolo 2 si afferma che i terreni potranno essere adibiti per l'insediamento di attività economiche e sociali e per lo sviluppo urbanistico sulla base di un piano di utilizzazione interessante il comprensorio predisposto dal comune di Pisa, nonché dal comune di Collesalveti, per l'area che ricade nella sua giurisdizione. Non vorrei perciò che, nella eventualità di una trasformazione o soppressione della facoltà di agraria, o in quella di dichiarazione di sufficienza di un numero ridotto di ettari, l'Università usasse la tenuta per altri scopi. Siccome vi è il precedente che riguarda la tenuta di S. Rossore, ritengo sia il caso di andar cauti e di precisare meglio gli scopi e i limiti dell'assegnazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il motivo per cui l'Università di Pisa ha chiesto, e il Demanio non si è dichiarato contrario, l'assegnazione in uso della tenuta del Tombolo è da ricercarsi unicamente nella constatazione che finora la nostra sperimentazione agraria è stata effettuata sempre in piccolo, mentre la tecnica moderna, specialmente per quanto riguarda le sementi di grano ed altre, consiste nel trasportare la sperimentazione in un quadro sufficientemente esteso onde valutare i risultati della coltura in campagna. In sostanza, si tratta di effettuare il passaggio dalla sperimentazione consueta alla semicoltura.

Perchè il disegno di legge stabilisce che la parte della tenuta del Tombolo precisata sia data in concessione perpetua e gratuita e non venduta all'Università di Pisa? Proprio per evitare che l'Università possa poi alienare questi beni; chè, se lo facesse, essi ritornerebbero automaticamente al legittimo proprietario, ossia allo Stato. E la Università non può nemmeno subaffittare, ma semplicemente operare quanto necessario per la conduzione agricola della tenuta.

Il Comune di Pisa aveva chiesto di poter utilizzare parte della zona onde crearvi un centro industriale; abbiamo respinto la richiesta, facendo presente che se una speculazione dovesse farsi, spetterebbe allo Stato trarne profitto. Ecco il motivo della norma di cui all'articolo 2, rilevata dall'onorevole Presidente, la quale sta a indicare che se la Università degli studi di Pisa dovesse ritenere non necessario, per le sue attività istituzionali, l'uso di parte dei terreni, tale zona ritornerebbe automaticamente allo Stato e l'Amministrazione delle finanze sarebbe autorizzata a venderla in favore degli Enti locali territoriali. È pacifico, quindi, che la parte assegnata all'Università di Pisa potrà essere sfruttata da quell'Ente esclusivamente per le attività istituzionali, che, stanti le caratteristiche del bene dato in concessione, non possono che essere agricole.

Per quanto riguarda il quesito posto dal senatore Braccesi, posso rispondere che si tratta di beni che, se bene amministrati, sono in grado di assicurare un reddito non eccezionale, comunque sempre apprezzabile.

Osservo infine che nell'articolo 1 è necessario correggere un errore materiale, sostituendo al numero « 1.563 » l'altro « 1.549 ».

In relazione a ciò, in margine alla planimetria allegata, occorre aggiungere alla indicazione « terreni in uso alle Forze armate », le parole « e ad altri », e contrassegnare con apposita colorazione la zona corrispondente a quest'ultima dizione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura con la correzione segnalata dal Ministro, intendendosi che verrà modificata, come indicato dal Ministro stesso, la planimetria allegata.

Art. 1.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata:

a) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Pisa i

terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, facenti parte della tenuta di Tombolo, già in dotazione della Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed aventi complessivamente l'estensione di ettari 1.549 circa. Nell'assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui terreni medesimi;

b) a vendere, al prezzo di mercato, alla stessa Università degli studi di Pisa le scorte vive e morte dei terreni e dei fabbricati di cui alla precedente lettera a).

Sono escluse dall'assegnazione le aree della stazione radio e le relative antenne e pertinenze. L'Università degli studi di Pisa nell'uso del terreno circostante a dette aree deve attenersi alle prescrizioni e limitazioni che saranno necessarie per il funzionamento e la manutenzione dell'intero complesso radio.

(È approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione delle finanze è autorizzata a vendere in favore degli Enti locali territoriali parte dei terreni, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, il cui uso non sia ritenuto necessario per le attività istituzionali dell'Università degli studi di Pisa.

Detti terreni potranno essere adibiti per l'insediamento di attività economiche e sociali e per lo sviluppo urbanistico sulla base di un piano di utilizzazione interessante il comprensorio, predisposto dal comune di Pisa, nonchè dal comune di Collesalvetti per l'area che ricade nella sua giurisdizione.

(È approvato).

Art. 3.

I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, da destinarsi esclusivamente per gli scopi di carattere didattico e scientifico perseguiti dall'Università nel campo delle

attività agrarie non possono essere subconcessi.

L'Università ha l'obbligo di eseguire, con diritto soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle Amministrazioni dello Stato.

(È approvato).

Art. 4.

L'Università di Pisa, nello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, deve uniformarsi alle norme vigenti per la tutela delle zone boschive e delle bellezze naturali.

(È approvato).

Art. 5.

Le concessioni in atto alla data di assegnazione degli immobili rimangono in vigore fino alla loro scadenza ed i relativi canoni annuali sono di pertinenza dell'Amministrazione dei beni demaniali già di dotazione della Corona; ad essa spettano anche, limitatamente all'annata agraria in corso alla data di assegnazione, i frutti dei terreni condotti direttamente dall'Amministrazione od a mezzadria.

(È approvato).

Art. 6.

Il personale in attività di servizio presso la tenuta di Tombolo, appartenente ai ruoli ad esaurimento per il servizio tecnico agrario ed al ruolo dei salariati, è trasferito alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione ed è inquadrato, con carriera e qualifica pari a quelle da esso rivestite e con l'anzianità di ruolo e di qualifica già maturata, nei ruoli corrispondenti del personale già addetto al soppresso Commissariato per i servizi del Ministero della Real Casa e per la amministrazione dei beni già costituenti la

dotazione della Corona o nei ruoli degli operai dello Stato.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'articolo 6 della presente legge, al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a quello del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cengarle ed altri: « Tributi speciali per i servizi resi dal personale del Ministero della sanità e modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato » (2455) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cengarle, Azimonti, La Penna, Toros, Pavan, Casati, Zanibelli, Donat-Cattin, Calvi, Scalia, Colleoni, Sabatini, Storti, Armato, Marotta Vincenzo, Corona Giacomo, Gorrieri Ermanno, Sinesio, Gitti, Galli e Biaggi Nullo: « Tributi speciali per i servizi resi dal personale del Ministero della sanità e modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, numero 869, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Sta-

to », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

O L I V A . Vorrei fare una dichiarazione pregiudiziale. Poichè il disegno di legge all'esame della Commissione rientra nell'insieme dei provvedimenti per i quali l'onorevole ministro Tremelloni ha espresso il parere contrario, bloccandone pregiudizialmente la discussione, vorrei pregare l'onorevole Ministro del tesoro di voler sciogliere la riserva posta contro l'approvazione anche del presente disegno di legge, in quanto mi sembrava di aver capito, in un contatto da me avuto con il ministro Jervolino, che le difficoltà erano state superate.

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro*. Il disegno di legge dinanzi alla Commissione riguarda il personale dell'Amministrazione sanitaria, personale che percepisce dei diritti casuali. Credo non sia il caso che noi riapriamo il problema dei diritti casuali, che a suo tempo ebbero già l'onore di essere oggetto di un messaggio presidenziale.

Pertanto ritengo che se noi affrontassimo positivamente un disegno di legge di questo genere metteremmo in condizioni di estrema difficoltà il Tesoro per quanto riguarda le altre Amministrazioni pubbliche.

Questa è la ragione per cui, indipendentemente dal fatto che si possa avere un vantaggio o uno svantaggio pecuniario da parte del Tesoro, è essenziale, a mio avviso, che non si presentino proposte che incidono ancora sul problema dei diritti casuali.

Chiedo pertanto che il provvedimento sia discusso e votato dal Senato, perchè ritengo che non sia possibile derogare alla indicata linea di principio.

P R E S I D E N T E . Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, l'onorevole Ministro del tesoro, a nome del Governo, ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso all'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche, con integrazioni, alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (2590) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore*. Si tratta di un provvedimento particolarmente sollecitato. Mi limito — non avendo avuto la materiale possibilità di prepararne una (e non essendo stato nominato un relatore) — a leggere la relazione governativa con la quale il disegno di legge è stato presentato all'altro ramo del Parlamento, che l'ha approvato nella seduta dell'8 febbraio 1963.

La legge 18 ottobre 1955, n. 908, costitutiva del Fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia, autorizza la concessione dei mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, nonchè per la costruzione di alloggi di tipo popolare.

Le disponibilità finanziarie del Fondo in questione hanno fino a poco tempo addietro consentito l'assistenza creditizia a quasi tutte le iniziative rientranti nelle finalità della legge, ma con il continuo aumento del numero e dell'importanza di dette iniziative — indubbia conseguenza del generale incremento dell'economia locale — si sono verificate notevoli difficoltà nell'accoglimento delle istanze delle categorie economiche triestine

e goriziane, sì che presentemente l'ammontare complessivo dei finanziamenti richiesti è notevolmente superiore all'importo dei fondi liberi da impegni.

Attesa tale situazione, si manifesta l'esigenza dell'apporto di nuove disponibilità al Fondo e, nello stesso tempo, di assicurare allo stesso una più efficace operatività nei settori di sua competenza.

E da far presente, infatti, che a seguito dell'esodo delle popolazioni italiane dai territori ceduti o rimasti in amministrazione del Governo jugoslavo, si è determinato, specie a Trieste, il sorgere di un grave problema edilizio il cui soddisfacimento si impone con carattere di urgenza.

Attualmente, nel settore dell'edilizia popolare, operano a Trieste il Fondo incremento edilizio istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951 ed il Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, il quale, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 908, può concedere mutui edilizi per un importo non superiore a quattro miliardi di lire.

Mentre il primo di detti Fondi, incrementato con anticipazioni statali accordate al Commissariato del Governo per il Territorio di Trieste, ai sensi della legge 27 giugno 1955, n. 514, prorogata con l'articolo 32 della legge 12 agosto 1962, n. 1391, ha effettuato operazioni per oltre sei miliardi di lire, il secondo ha quasi interamente impegnato il predetto ammontare di quattro miliardi di lire, mentre restano ancora da risolvere i cennati problemi interessanti l'edilizia popolare.

Considerato che ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della ripetuta legge n. 908, i rientri del Fondo incremento edilizio debbono affluire al Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia, si ritiene che i finanziamenti edilizi accordati e da accordarsi da questo possano essere commisurati al volume delle operazioni effettuate dal primo; verrebbe così elevato da quattro a sei miliardi di lire il limite previsto dalla legge n. 908.

Peraltro, al fine di assicurare permanenti mezzi finanziari a favore dell'edilizia popolare nel Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, si ravviserebbe opportuno di-

sporre che i rientri per capitale ed interessi provenienti da mutui edilizi concessi dal Fondo di rotazione, venissero destinati alla concessione di ulteriori finanziamenti per la costruzione di alloggi a carattere popolare.

Con le proposte integrazioni, nell'ambito della dotazione del Fondo la copertura delle operazioni della specie sarebbe assicurata, seppure gradualmente, dai rientri delle originarie operazioni della specie e non inciderebbe, quindi, sui fondi da destinare ai finanziamenti industriali.

Altra questione da disciplinare è quella del finanziamento delle scorte tecniche.

Tale materia è stata fin ora regolamentata in termini non ben definiti sulla base dell'articolo 2 della legge n. 908, avente una portata ampia ed indiscriminata: « altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale », e della applicazione analogica dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Si ravviserebbe opportuno, invece, attribuire alla materia stessa un carattere autonomo e ben definito, fissando per detti finanziamenti il limite del 20 per cento della spesa ammessa, in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

Per i motivi suesposti è stato predisposto il presente disegno di legge.

Particolare importanza ha la norma che autorizza un ulteriore conferimento di 5 miliardi di lire per l'integrazione della dotazione del Fondo. E mi pare che questa disposizione sia la precisa conseguenza dello sviluppo della situazione triestina in senso favorevole, sviluppo che è stato consentito proprio con l'avvento di questo Fondo di rotazione. Si tratta, quindi, di non interrompere ora, nelle zone considerate, lo sviluppo documentato, dando maggiore ossigeno al Fondo stesso.

Non mi rimane, pertanto, che raccomandare alla Commissione di dare il suo voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Faccio osservare che il disegno di legge è di iniziativa governativa: esso è stato presentato dal Ministro del tesoro Tremelloni di concerto con altri sei Ministri. Per quanto riguarda il

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

203ª SEDUTA (14 febbraio 1963)

problema che più ci interessa, e cioè la copertura dell'onere, il disegno di legge vi provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso, di cui al capitolo 610 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

P A R R I . È peraltro accertato che la copertura esiste?

T R E M E L L O N I , *Ministro del tesoro.* Certamente, si tratta del fondo globale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 5 miliardi di lire, a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908.

(È approvato).

Art. 2.

I finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, possono essere concessi per un importo complessivo non superiore a 6 miliardi di lire, aumentato dell'ammontare dei rientri per capitale ed interessi sui finanziamenti stessi.

(È approvato).

Art. 3.

I finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per la formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione,

non potranno superare il 20 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti finanziati.

(È approvato).

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, di cui al capitolo n. 610 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lorenzi ed altri: « Garanzia dello Stato sui mutui contratti dagli Ordinari diocesani per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco » (2442)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lorenzi, Baracco, Angelilli, De Luca Angelo, Schiavone, De Giovine, Braccesi, Bussi, Messeri, Criscuoli e Monni: « Garanzia dello Stato sui mutui contratti dagli Ordinari diocesani per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

